

quella orale. Non essendosi addotto quest'argomento, non vi si è risposto. Ha cercato il Ministero di rispondervi ieri dicendo che la legge sulla procedura scritta restava quale era, ma io già dissi che, anche restando la legge la medesima, tuttavia, lasciando essa libertà di azione al giudice istruttore, per questa libertà d'azione l'istruzione scritta assume questo o quell'indirizzo secondo il fine che si propone il progetto ministeriale.

Del resto non voglio rientrare nella discussione. Dico soltanto che le questioni sono due: la prima è se la sezione di accusa, verificando le circostanze attenuanti, ancorchè non rispetto a tutti gli imputati, debba avere la facoltà di ordinare la libertà provvisoria di quello a cui riguardo le circostanze attenuanti si sono verificate; la seconda è se, ammettendo le circostanze attenuanti rispetto a tutti gli imputati, possa la sezione d'accusa rinviare la causa davanti al tribunale correzionale.

Questa seconda parte il Ministero l'ha controversa, ma, quanto alla prima, per verità non so comprendere perchè vi si opponga, giacchè essa è una conseguenza necessaria del suo principio. Se la sezione d'accusa debbe avere la facoltà di verificare le circostanze attenuanti anche per l'effetto di rinviare la causa, perchè non l'avrà per l'effetto minore di ordinare la libertà provvisoria? La causa non si rinvia quando le circostanze attenuanti non si riconoscono rispetto a tutti gli imputati perchè la causa, essendo individua, rimane criminale quand'anche un solo fosse imputato di crimine; ma l'individualità della causa non deve impedire l'altro effetto, l'ordinazione, cioè, della libertà provvisoria, riguardo a quello degli imputati che è favorito dalle circostanze attenuanti.

Nel progetto del Ministero gli imputati non ottengono la libertà provvisoria, salvo nel caso del rinvio, cioè salvo nel caso in cui le circostanze attenuanti si riconoscano riguardo a tutti, perchè il Ministero congiunge due cose distinte, cioè il rinvio colla libertà provvisoria; e ciò fa che questa sia la conseguenza del rinvio, quando invece deve stare da sè.

Dunque disgiungiamo ciò che è distinto e facciamo due disposizioni, le quali sono la conseguenza dello stesso principio. In questo senso io propongo il seguente articolo complessivo.

Resta però inteso che la seconda parte è da me formulata, non perchè sia accettata dalla Camera, ma unicamente per vedere se sia conciliabile col sistema del Ministero.

Tale articolo è concepito in questi termini:

« In tutti gli altri casi nei quali si abbiano sufficienti indizi per credere che il reato, benchè qualificato crimine, non sarà tuttavia per ragione di età, dello stato di mente o di altre circostanze, punito con pena maggiore del carcere, potrà la sezione di accusa ordinare la libertà provvisoria dell'imputato, mediante cauzione, serbato quanto ai poveri non recidivi il disposto del secondo alinea del successivo articolo.

« Se le circostanze di età, di stato, di mente e le altre sovraaccennate esistono rispetto a tutti gli imputati, la sezione di accusa potrà inoltre rinviare la causa al tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierà in via correzionale il rinvio e la libertà provvisoria. Se la sezione di accusa sarà composta solo di tre giudici, dovranno essere deliberati ad unanimità di voti. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Appunto perchè l'emendamento del deputato Pescatore racchiude due proposizioni, le quali sono tra loro totalmente distinte, quella cioè che concerne la libertà provvisoria e l'altra che riflette il rinvio della causa od

al tribunale di prima cognizione od al giudice di mandamento, pare a me che sarebbe più conveniente il procedere ad una votazione separata. Siccome la discussione versò continuamente sulla questione del rinvio, parmi che si potrebbe esaurire questa prima discussione, e che si potrebbe quindi imprendere il dibattimento dall'altra parte dell'emendamento avente per oggetto la libertà provvisoria.

Ma dirò fin d'ora che anche in questa parte non potrei aderire all'emendamento del deputato Pescatore. La libertà provvisoria, relativamente alle cause che a tenore di questo progetto saranno rinviate, non sarà che un mediato effetto del rinvio, quindi si può scindere una parte del progetto dall'altra. Se la sezione di accusa, riconoscendo nel fatto circostanze attenuanti, invece di rinviare la causa al magistrato d'Appello, la rinvia al tribunale di prima cognizione, l'effetto di tale rinvio e del riconoscimento delle circostanze attenuanti si è che non si possa più applicare all'imputato una pena criminale, ma che si possa solamente punirlo con una pena correzionale. Ciò essendo, è necessaria conseguenza che, rispetto a questi tali imputati, contro dei quali non potrà giammai aver luogo l'applicazione di una pena criminale, è, dico, necessaria conseguenza che debbasi far luogo alla libertà provvisoria. E questo è precisamente lo spirito che informa l'intero progetto. Ma qualora si volesse estendere il diritto alla libertà provvisoria anche al caso contemplato nell'emendamento del deputato Pescatore, quale potrebbe esserne la conseguenza?

Nell'ipotesi che è il soggetto di questo emendamento, può ancora avvenire che l'imputato sia condannato ad una pena criminale, poichè non facendosi luogo al rinvio al tribunale di prima cognizione quando pure rispetto ad alcuni degli imputati si fosse dalla sezione d'accusa riconosciuto il concorso delle circostanze attenuanti, non pertanto il magistrato, dopo l'orale dibattimento, nel quale le dette circostanze fossero scomparse, potrebbe tuttavia pronunciare una pena criminale, e sarebbe ad ogni modo competente a pronunciarla.

A fronte perciò dell'applicabilità di una pena criminale, la concessione che si facesse della libertà provvisoria sarebbe molto sconveniente, perchè in tale supposto, l'imputato avrebbe un grande interesse di sfuggire la pena, e verrebbe meno quella garanzia per l'esecuzione della pena che è tenuta per sufficiente quando la condanna dovrà limitarsi ad una pena correzionale.

Io dunque pregherei la Camera a volere esaurire anzitutto la questione relativa a quella parte dell'emendamento del deputato Pescatore sulla quale si è discusso; e quando poi il deputato Pescatore volesse ancora insistere sull'altra parte di esse suo emendamento, io mi propongo e mi riservo di svolgere tale seconda questione, dopochè il deputato Pescatore avrà sviluppata ulteriormente la sua proposta e dichiarate le ragioni a cui intende appoggiarla.

TEGAS. Per rispondere adeguatamente al discorso dell'onorevole deputato Pescatore sarebbe necessario ripetere cose che vennero già dette; ma io temerei di entrare nuovamente nella discussione generale.

Risponderò soltanto ai nuovi argomenti addotti dal medesimo con nuove ragioni. L'onorevole deputato Pescatore ha detto che con questo articolo secondo del progetto ministeriale si altera l'istruzione preparatoria, che si vincola la libertà provvisoria subordinandola così al rinvio che si debbe fare da un tribunale all'altro; infine che si dà un'estensione grandissima alle ordinanze della Camera di Consiglio e della sezione d'accusa, facendo che queste assolvano da un'impu-